



DECRETO RETTORALE

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti

Oggetto: indizione delle elezioni per la nomina di un rappresentante degli studenti di dottorato nel Senato Accademico per la restante parte del biennio accademico 2022/2024

IL RETTORE

- RICHIAMATI** - il vigente Statuto dell'Università degli studi di Bergamo, emanato con Decreto Rettorale rep. 570/2023 del 1.8.2023;
- il titolo II "Elezioni rappresentanze studentesche" del vigente Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 213/2012 prot. n. 8432/I/003 del 24 aprile 2012 e successive modificazioni;
- il Codice Etico adottato dall'Ateneo ed in particolare l'art. 13 che disciplina l'obbligo di riservatezza;
- PRESO ATTO** che il nuovo Statuto, entrato in vigore il 1° settembre 2023, ha introdotto nella composizione del Senato Accademico anche un rappresentante degli studenti di dottorato (art. 18, comma 1, lett. f);
- CONSIDERATO** che il vigente Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi e alle attività di Ateneo necessita di essere adeguato con riferimento alle nuove previsioni normative contenute nello Statuto relative all'elezione della rappresentanza in oggetto, alla disciplina delle incompatibilità e delle decadenze dalle cariche;
- RICHIAMATO** l'art.54 dello Statuto che prevede, in seguito all'entrata in vigore dello stesso, l'eventuale integrazione degli organi già costituiti fissando la scadenza del mandato dei nuovi componenti alla scadenza del mandato dell'organo come già stabilito;
- DATO ATTO** che le precedenti elezioni dei rappresentati degli studenti si sono svolte nei giorni 14 e 15 marzo 2023 (biennio 2022-2024) e che si ritiene opportuno procedere alla elezione dei rappresentanti dei dottorandi in Senato Accademico per la restante parte di tale biennio al fine di far coincidere la durata del mandato dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi;
- RITENUTO** necessario, nelle more dell'adeguamento del suddetto regolamento, di dover avviare con urgenza il procedimento per l'acquisizione di detta rappresentanza per adeguare la composizione dell'organo alla nuova previsione normativa;



- CONSIDERATO** che per procedere con l'indizione delle elezioni si è ritenuto opportuno attendere che per tutti i cicli di dottorato fossero state deliberate le ammissioni al secondo e al terzo anno per consentire una più ampia partecipazione dei dottorandi alla votazione;
- TENUTO CONTO** che la prossima riunione del Senato Accademico è fissata per l'11 marzo 2024 e si rende pertanto necessario rivedere i termini normalmente previsti dal vigente Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi e alle attività dell'Ateneo per ridurre il periodo che intercorre tra l'indizione della procedura elettorale e le successive fasi di votazione e proclamazione degli eletti;
- VERIFICATA** la possibilità di avvalersi della piattaforma U-Vote di Cineca per lo svolgimento delle elezioni da remoto;
- ACQUISITO** il parere favorevole dei rappresentanti dei dottorandi eletti nei Collegi docenti in merito al periodo di svolgimento delle elezioni, alle relative modalità di votazione e alla conseguente necessità di rivedere i termini del procedimento elettorale;

DECRETA

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Nelle more dell'adeguamento del vigente Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi e alle attività dell'Ateneo, sono indette per **lunedì 4 marzo 2024** le elezioni per la nomina di un rappresentante degli studenti di dottorato in Senato Accademico per la restante parte del biennio accademico 2022/2024.

Art. 2

Svolgimento delle votazioni e operazioni di scrutinio

Le elezioni avranno luogo con modalità telematica che garantisce segretezza, certezza e unicità di espressione del voto.

Lo studente dovrà accedere al sistema di voto da remoto, tramite login e password istituzionali, mediante PC, tablet o smartphone. Non è prevista la costituzione di seggi fisici. Le operazioni di voto saranno aperte ininterrottamente **dalle ore 9.00 alle ore 15.00 di lunedì 4 marzo 2024**.

In orari diversi non sarà possibile votare. Alle ore 15.00 del 4 marzo 2024 il sistema di voto si chiuderà in automatico ed eventuali voti non ancora inseriti nell'urna non verranno accettati; gli studenti sono quindi invitati ad accedere per tempo al sistema di voto.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni.

L'Ufficio Elettorale avvia le operazioni di scrutinio che utilizzano un sistema informativo dedicato su rete privata e cifrata, le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo

Per la votazione relativa al Senato Accademico sono elettori ed eleggibili tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che alla data della consultazione non abbiano ancora conseguito il titolo accademico.

Il requisito della regolare iscrizione è costituito dalla sussistenza di una iscrizione attiva, visibile nell'area riservata dello sportello internet. Gli elenchi degli studenti aventi diritto al voto saranno disponibili almeno dieci giorni prima dell'inizio delle votazioni e possono essere consultati con modalità telematica da chiunque vi abbia interesse fino al giorno precedente l'apertura dei seggi. Avverso tali elenchi possono essere presentati ricorsi all'Ufficio Elettorale entro le ore 12 del 27 febbraio 2024.

Non è eleggibile lo studente che sia stato condannato a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che sia sottoposto a procedimento disciplinare o nei cui confronti sia stata applicata una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione nei dodici mesi antecedenti alle elezioni. Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione.

Art. 4

Incompatibilità, inconfiribilità, opzioni, rinunce e decadenza

Il candidato che risulterà eletto in Senato Accademico sarà tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del vigente Statuto in tema di incompatibilità e decadenza e dall'art. 3 del Decreto legislativo 39/2013 relativo a situazioni di inconfiribilità di incarichi.

In particolare, è incompatibile con la carica di rappresentante in Senato Accademico lo svolgimento di incarichi di natura politica, intendendo tale incompatibilità riferita a:

- incarichi direttivi e di rappresentanza di partiti e movimenti politici, secondo i rispettivi statuti;
- carica elettiva di componente presso il Parlamento europeo;
- cariche negli organi elettivi e di governo nazionali e territoriali.

Il dottorando eletto che perde la qualifica di studente dell'Università degli studi di Bergamo ha l'obbligo di segnalare immediatamente la sua posizione al Rettore e decade dall'incarico.

Nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualifica di studente iscritto ad un dottorato di ricerca dell'Università degli studi di Bergamo di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti. Nel caso in cui non vi siano ulteriori candidati nominabili, la rappresentanza verrà eletta dai Rappresentanti dei dottorandi nei Collegi docenti.

Art. 5

Obblighi di pubblicità e riservatezza

Il candidato che risulterà eletto in Senato Accademico dovrà assolvere agli obblighi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 relativi alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, nella bacheca trasparenza, dei documenti e informazioni previsti dalla norma, fra cui i dati concernenti la situazione reddituale e patrimoniale, per il periodo prescritto.

Il candidato eletto sarà inoltre tenuto nel corso del mandato a rispettare l'obbligo di riservatezza come previsto dall'art. 13 del vigente Codice Etico adottato dall'Ateneo.

Art. 6

Presentazione delle candidature

L'elezione del rappresentante dei dottorandi in Senato Accademico avviene mediante la presentazione di candidature individuali che non necessitano di sottoscrizioni a sostegno. Le candidature dovranno essere presentate attraverso la compilazione del modulo "Modulo presentazione candidatura dottorandi in Senato Accademico" (allegato n. 1) pubblicato alla pagina www.unibg.it/elezioni

Il modulo di presentazione della candidatura, debitamente compilato e firmato e corredato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmesso a mezzo mail alla casella ufficio.elettorale@unibg.it entro il 20 febbraio 2024 (ore 16:00).

Art. 7

Riscontro regolarità delle candidature

Il riscontro della regolarità delle candidature è fatto dall'Ufficio Elettorale che decide sulle eventuali inammissibilità con Decreto del Rettore da notificarsi al candidato entro il 23 febbraio 2024.

L'Ufficio Elettorale procede all'attribuzione dell'ordine con cui le candidature verranno riportate sulla scheda elettorale sulla base dell'ordine di presentazione delle stesse.

Art. 8

Pubblicità delle candidature e propaganda elettorale

Le candidature presentate e riscontrate regolari dall'Ufficio Elettorale sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il 26 febbraio 2024.

La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero, ha inizio dal giorno successivo a quello in cui le candidature sono state rese pubbliche e deve cessare entro le ore 24 del 3 marzo 2024.

Art. 9

Ufficio Elettorale

Con Decreto del Rettore è costituito l'Ufficio Elettorale composto da:

- un docente designato dal Rettore - Presidente;
- il Responsabile del Servizio Studenti o suo delegato;
- un impiegato dell'Amministrazione designato dal Direttore Generale – segretario.

All'Ufficio Elettorale competono gli adempimenti previsti dall'art. 10 del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo.

Alle riunioni dell'Ufficio Elettorale potranno presenziare i Rappresentanti dei dottorandi eletti nei Collegi docenti.

Art. 10

Espressione del voto

L'espressione del voto da parte dell'elettore è libera e segreta.

L'elettore può esprimere soltanto voti validi, può scegliere l'opzione di scheda bianca oppure può rinunciare al voto. La modalità di voto elettronico non consente l'espressione di voti nulli.

L'elettore può esprimere una sola preferenza.



Art.11

Attribuzione delle rappresentanze e proclamazione degli eletti

Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.

Per l'assegnazione del rappresentante di cui al presente Decreto, trattandosi di candidature individuali, si applicano i criteri previsti per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di corso di studio di cui all'art. 16, comma 9 del vigente Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dal totale dei voti di preferenza attribuiti al candidato.

L'Ufficio Elettorale forma la graduatoria dei candidati secondo l'ordine decrescente delle cifre individuali. A parità di preferenze attribuite viene assegnata la rappresentanza al candidato con minore età anagrafica, in caso di ulteriore parità si ricorre al sorteggio. Lo stesso criterio viene applicato qualora non siano state espresse preferenze per il candidato.

Il Rettore, con proprio Decreto, proclama l'esito delle votazioni, dando notizia dei risultati entro il 6 marzo 2024, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

A seguito della proclamazione dei risultati, può essere proposto ricorso da presentare all'Ufficio Elettorale entro le ore 12 dell'8 marzo 2024; l'Ufficio Elettorale decide entro i successivi cinque giorni. Avverso la decisione dell'Ufficio Elettorale può essere presentato ricorso in appello al Senato Accademico che decide in via definitiva entro i successivi trenta giorni.

Art. 12

Durata del mandato

In applicazione dell'art. 54 del vigente Statuto, il dottorando eletto dura in carica per la restante parte del biennio accademico 2022/24 a decorrere dalla data del decreto di proclamazione degli eletti fino alla data del decreto di proclamazione degli eletti nelle elezioni successive.

Alla medesima scadenza cessano dall'ufficio anche coloro che siano subentrati agli eletti in analogia a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo.

Art. 13

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si rinvia al vigente Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo.

Bergamo, data come da registro del protocollo

IL RETTORE

(Prof. Sergio Cavalieri)

(Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 82/2005)

Allegati:

1 – Modulo presentazione candidatura in Senato Accademico